

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1966/1967, gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, fissano i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per il grano tenero, l'orzo, e, se del caso, la segala e il granturco, per le qualità tipo applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma degli articoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento n. 61 della Commissione relativo alla determinazione delle qualità tipo per i cereali e dei coefficienti di equivalenza tra dette qualità tipo e le qualità tipo fissate per i prezzi indicativi nazionali⁽¹⁾.

2. Per la campagna di commercializzazione 1966/1967, la Repubblica federale di Germania fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento :

a) Del grano tenero, per una qualità tipo :

— che sia conforme alle definizioni applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 1, lettere a), b) e d), del regolamento n. 61 della Commissione ;

— che comporti una percentuale totale di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, pari al massimo al 7 %.

b) Della segala, per una qualità tipo :

— che sia conforme alle definizioni applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 61 della Commissione ;

— che comporti una percentuale totale di elementi che non siano cereali di base di qualità perfetta, pari al massimo all'8 % ;

— che abbia un peso specifico almeno pari al peso specifico applicabile all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 61 della Commissione.

c) Dell'orzo, per una qualità tipo :

— che sia conforme alle definizioni applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 61 della Commissione ;

— che abbia un peso specifico almeno pari a 62,5 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

REGOLAMENTO N. 68/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativo alla proroga di alcuni termini per quanto concerne il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione orientamento, per l'anno 1965

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo⁽²⁾,

Considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di ga-

⁽¹⁾ GU n. 59 del 13. 7. 1962, pag. 1671/62.

⁽²⁾ GU n. 96 del 28. 5. 1966, pag. 1535/66.

ranza ⁽¹⁾, le domande di concorso della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione anteriormente al 1° ottobre e la Commissione deve addivenire ad una decisione di merito entro il 31 dicembre dell'anno successivo ;

Considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, per beneficiare del concorso del Fondo, ciascun progetto deve inserirsi nel quadro di un programma comunitario elaborato conformemente all'articolo 16 ; che, tuttavia, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento summenzionato, vale a dire fino al 17 marzo 1966 incluso, i progetti relativi a una data azione possono beneficiare del concorso del Fondo anche in assenza di un programma comunitario che contempli tale azione ;

Considerando che la Commissione non è stata in grado, in questa fase iniziale di attività della sezione orientamento del Fondo, di ultimare nel ter-

mine stabilito l'esame delle domande di concorso del Fondo per il 1965 ; che è pertanto opportuno prorogare fino al 31 luglio 1966 sia il termine prescritto alla Commissione per decidere in merito a tale concorso, sia il periodo durante il quale i progetti possono beneficiare senza dover inserirsi nel quadro dei programmi comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. La data entro la quale la Commissione deve addivenire a una decisione di merito, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, per le domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1965, è rinviata al 31 luglio 1966.
2. Il periodo di due anni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento n. 17/64/CEE è prorogato fino al 31 luglio 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

⁽¹⁾ CU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.